

6. Il sesto motivo verte sulla violazione delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 e del principio di proporzionalità, su un errore di fatto e una motivazione insufficiente in ordine alla carenza imputata alla valutazione della ragionevolezza delle spese.
7. Con il settimo motivo viene fatto valere che la rettifica finanziaria imposta per gli esercizi finanziari dal 2011 al 2013 deve essere annullata in quanto priva di base giuridica e di motivazione, in particolare per l'anno 2013 in quanto contraria al principio di buona amministrazione.
8. Con l'ottavo motivo, nelle sue cinque parti distinte, viene dedotto che la rettifica controversa è stata imposta per un errore di fatto della Commissione in totale assenza di motivazione e in violazione dei diritti della difesa della Repubblica ellenica

-
- ⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1)
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2006, L 368, pag. 15).
- ⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2011, L 25, pag. 8).

Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Banco Comercial Português e a./Commissione

(Causa T-298/18)

(2018/C 249/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Banco Comercial Português (Porto, Portogallo), Banco ActivoBank S.A. (Lisbona) e Banco de Investimento Imobiliário S.A. (Lisbona) (rappresentanti: C. Botelho Moniz, L. do Nascimento Ferreira, F.-C. Laprévote, A. Champsaur e D. Oda, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione C(2017/N) dell'11 ottobre 2017 (Aiuto di Stato SA.49275) nella misura in cui ha ritenuto che l'accordo sul capitale contingente («ACC») concluso e sottoscritto tra il Portuguese Resolution Fund («Resolution Fund») e il Lone Star group («Lone Star»), nel contesto della vendita del Novo Banco, S.A. («Novo Banco») da parte del primo al secondo, fosse un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno; e

— condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, ivi incluse quelle sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ritenendo che la decisione di risoluzione del 2014 del Banco Espírito Santo, S.A. («BES») fosse stata assunta unicamente sulla base del diritto portoghese e prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (OJ 2014, L 173, p. 190) («BRRD»);
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ritenendo che la BRRD fosse applicabile solo dal 1° gennaio 2015;
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ritenendo che, al fine di preservare l'unità e l'esecuzione del processo iniziale di risoluzione del BES, la vendita del Novo Banco dovesse essere soggetta al diritto nazionale in vigore prima dell'attuazione della BRRD;
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto quando ha erroneamente ritenuto che non sussistessero disposizioni inscindibili del BRRD pertinenti ai fini della valutazione dell'ACC;
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli articoli 101 e 44 del BRRD; e
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE («regolamento di procedura»; OJ 2015, L 248, pag. 9), in quanto essa ha ommesso di avviare il procedimento di indagine formale nonostante i seri dubbi sollevati in ordine alla compatibilità del meccanismo dell'ACC con il diritto dell'UE e, così facendo, ha privato i ricorrenti dei loro diritti procedurali.

Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — Herrero Torres/EUIPO — DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(Causa T-326/18)

(2018/C 249/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José-Ramón Herrero Torres (Castellón de la Plana, Spagna) (rappresentante: J. V. Gil Martí, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DZ Licores, SLU. (Cartagena, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES — Domanda di registrazione n. 14 444 855